



Regione Lombardia
LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N. XII/ 4265

SEDUTA DEL 30/04/2025

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali MARCO ALPARONE *Vicepresidente*

ALESSANDRO BEDUSCHI

GUIDO BERTOLASO

FRANCESCA CARUSO

GIANLUCA COMAZZI

ALESSANDRO FERMI

PAOLO FRANCO

GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA

ELENA LUCCHINI

FRANCO LUCENTE

GIORGIO MAIONE

BARBARA MAZZALI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta dell'Assessore Guido Bertolaso

Oggetto

APPROVAZIONE VERBALE DI CONFRONTO TRA LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA E LE OO.SS. DELLA DIRIGENZA DELL'AREA SANITÀ IN MATERIA DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DI CUI ALL'ART. 7, COMMA 1, LETT. B) DEL CCNL DELL'AREA SANITÀ TRIENNIO 2019-2021

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Mario Melazzini

La Dirigente Paola Carini

Esito favorevole del controllo degli aspetti finanziari e/o patrimoniali, ai sensi dell'art. 8, comma 5 della D.G.R. n. 4755/2016:

Il Direttore Centrale Manuela Giaretta



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- il D. Lgs. 30/12/1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421";
- il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.L. 14/08/2020, n. 104 "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", art. 29 "Disposizioni urgenti in materia di liste di attesa", comma 2 lettera a) e b);
- la L. 30/12/2023, n. 213 "Legge di bilancio 2024";
- il D.L. 07/06/2024, n. 73 (convertito in L. 29 luglio 2024 n. 107), "Misure urgenti per la riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie";
- il D.L. 27/12/2024, n. 202 (convertito in L. 21 febbraio 2025 n. 15), "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi" (Milleproroghe);
- la L. 30/12/2024, n. 207 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027";

RICHIAMATO il CCNL dell'Area Sanità, triennio 2019/2021 sottoscritto in data 23 gennaio 2024 ed in particolare:

- l'art. 7 "*Confronto regionale*", che al comma 1 lett. b) prevede che le Regioni, previo confronto con le OO.SS. firmatarie, possano emanare linee di indirizzo in materia di prestazioni aggiuntive di cui all'art. 89, comma 2 (Tipologie di attività libero professionale intramuraria);
- l'art. 89 commi 2, 3 e 4 in cui è indicato che si considerano prestazioni erogate nel regime di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 89 anche le prestazioni di cui all'art. 27, comma 8 (Orario di lavoro dei dirigenti) richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale, dalle Aziende o Enti ai propri dirigenti allo scopo di:
 - ridurre le liste di attesa;
 - acquisire prestazioni aggiuntive in presenza di carenza di organico ed impossibilità momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge nelle more dell'espletamento delle procedure per la copertura dei posti vacanti;

RICHIAMATE le seguenti Leggi Regionali:

- L.R. 7/7/2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;
- L.R. 30/12/ 2009, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di Sanità" e s.m.i.;
- L.R. 30/12/2024, n. 22 "Legge di stabilità 2025-2027";
- L.R. 30/12/2024, n. 23 "Bilancio di previsione 2025-2027";

DATO ATTO del Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura approvato dal Consiglio Regionale con DCR 20 giugno 2023 n. XII/42 e in particolare l'azione 2.3.9.1 "*Valorizzare il personale e le professioni sanitarie*";



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RICHIAMATA la DGR n. XII/1814 del 29/01/2024 ad oggetto: "Nuova costituzione della Delegazione di Parte Pubblica - modifica della DGR n. XI/4727 del 17 maggio 2021";

RICHIAMATI altresì:

- la DGR. n. XII/2695 del 08/07/2024: "Approvazione verbale di confronto tra la delegazione di parte pubblica e le OO.SS. della dirigenza dell'area sanità in materia di prestazioni aggiuntive di cui all'art. 7, comma 1, lett. b) del Ccnl dell'area sanità triennio 2019-2021"
- la DGR n. XII/3670 del 16/12/2024 recante "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e socio sanitario per l'esercizio 2025 – quadro economico programmatorio"
- la DGR n. XII/3720 del 30/12/2024 "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2025";
- il decreto della Direzione Centrale Bilancio e Finanza n. 20032 del 18/12/2024 recante "Assegnazione a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo, AREU e Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2025" con cui sono state assegnate alle ASST e alle Fondazioni IRCCS di diritto pubblico, nel bilancio di previsione 2025, le risorse a titolo di acconto a favore dei Dirigenti dell'Area Sanità pari ad euro 15.485.886,00 comprensive di IRAP, riferiti al finanziamento di cui all'art. 1 comma 220, L. n. 213/2023, Allegato III, e quindi quota parte della somma di euro 33.580.000,00;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 89 comma 4 del CCNL 2019-2021 della Dirigenza area Sanità, della ricognizione effettuata nel corso del 2024, in sede di assestamento, dai competenti uffici in relazione alle prestazioni orarie aggiuntive della dirigenza sanitaria dichiarate dagli Enti nel Conto Annuale 2021, al netto di eventuali finanziamenti derivanti da specifiche disposizioni di legge intervenute nella predetta annualità e quantificate in euro 24.767.001,00;

RILEVATO pertanto che le risorse disponibili per l'anno 2025 per la remunerazione delle prestazioni aggiuntive del personale della dirigenza dell'area sanità ammontano ad euro 75.435.976,00, comprensivi di IRAP, come di seguito indicato:

- ai sensi dell'art. 1 comma 220, L. n. 213/2023, Allegato III, euro 33.580.000,00 quale quota assegnata per l'anno 2025 alla Regione Lombardia;
- ai sensi dell'art. 4 comma 11 del D.L. 27/12/2024 n. 202 (convertito in L. 21 febbraio 2025 n. 15), euro 17.088.974,95 quale quota assegnata per l'anno 2025 alla Regione Lombardia;
- ai sensi dell'art. 89 comma 4 del CCNL 2019-2021 della Dirigenza area Sanità, euro 24.767.001,00;

RILEVATO altresì che l'ammontare delle restanti risorse da distribuire agli Enti, al netto delle risorse già distribuite con Decreto Direzione Centrale Bilancio e Finanza n. 20032 del 18/12/2024, risulta pertanto, pari ad euro 59.950.090,00 a valere sul



Regione Lombardia

LA GIUNTA

capitolo 8374, e che sarà oggetto di assegnazione a favore delle Aziende ed Enti con un successivo provvedimento;

DATO ATTO che:

- nella giornata del 26 marzo 2025 ha avuto luogo l'incontro tra la Delegazione di Parte Pubblica e le OO.SS. regionali della Dirigenza dell'area Sanità nell'ambito del previsto confronto ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera b) del CCNL dell'area Sanità triennio 2019/2021 in materia di prestazioni aggiuntive di cui all'art. 89, comma 2 (Tipologie di attività libero professionale intramuraria);
- nella medesima giornata, è stato sottoscritto il verbale di confronto tra la Delegazione di parte pubblica e le OO.SS. della Dirigenza dell'Area per le materie oggetto di confronto;

PRECISATO che la sottoscrizione del sopracitato verbale di confronto è avvenuta sia presso gli uffici regionali che tramite firma elettronica;

STABILITO di approvare il verbale di confronto tra la delegazione di parte pubblica e le OO.SS. della Dirigenza dell'Area Sanità in materia di prestazioni aggiuntive di cui all'art. 7, comma 1, lett. b) del CCNL dell'Area sanità triennio 2019-2021 - Allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;

STABILITO che l'ammontare delle risorse da destinare agli enti per le prestazioni aggiuntive per l'anno 2025 per i Dirigenti Area Sanità è pari ad euro 75.435.976,00 e che le stesse saranno oggetto di distribuzione per euro 59.950.090,00, considerata l'assegnazione a titolo di acconto pari ad euro 15.485.886,00 comprensive di IRAP, già effettuata con decreto della Direzione della Direzione Centrale Bilancio e Finanza n. 20032 del 18/12/2024;

VALUTATE ed assunte come proprie le predette determinazioni.

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge.

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,

1. di approvare il verbale di confronto tra la Delegazione di parte pubblica e le OO.SS. della Dirigenza dell'Area Sanità in materia di prestazioni aggiuntive di cui all'art. 7, comma 1, lett. b) del CCNL dell'Area sanità triennio 2019-2021 - Allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;
2. di determinare l'ammontare complessivo delle prestazioni orarie aggiuntive per l'anno 2025 per i Dirigenti Area Sanità risulta pari ad euro 75.435.976,00, comprensivi di IRAP, come di seguito indicato:



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- ai sensi dell'art. 1 comma 220, L. n. 213/2023, Allegato III, euro 33.580.000,00 quale quota assegnata per l'anno 2025 alla Regione Lombardia;
 - ai sensi dell'art. 4 comma 11 del D.L. 27/12/2024 n. 202 (convertito in L. 21 febbraio 2025 n. 15), euro 17.088.974,95 quale quota assegnata per l'anno 2025 alla Regione Lombardia;
 - ai sensi dell'art. 89 comma 4 del CCNL 2019-2021 della Dirigenza area Sanità, euro 24.767.001,00;
3. di precisare che, con decreto della Direzione della Direzione Centrale Bilancio e Finanza n. 20032 del 18/12/2024, sono state assegnate alle Aziende ed Enti le risorse a titolo di acconto pari ad euro 15.485.886,00 comprensive di IRAP, riferiti al finanziamento di cui all'art. 1 comma 220, L. n. 213/2023, Allegato III, e quindi quota parte della somma di euro 33.580.000,00;
 4. di quantificare l'ammontare delle restanti risorse da distribuire agli Enti in euro 59.950.090,00 a valere sul capitolo 8374, e che sarà oggetto di assegnazione a favore delle Aziende ed Enti con un successivo provvedimento;
 5. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

VERBALE DI CONFRONTO

Avente ad oggetto la definizione delle Linee Generali di indirizzo nelle materie di cui all'art. 7 del CCNL dell'Area Sanità del 23 gennaio 2024

**TRA
DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA DELLA DIREZIONE
GENERALE WELFARE
E
ORGANIZZAZIONI SINDACALI
DELLA DIRIGENZA DELL' AREA SANITA'**

In data 26.3.2025 la Delegazione di parte pubblica Regionale - così come composta ai sensi della D.G.R. n. XII/ 1814 del 29/01/2024 - e le Organizzazioni Sindacali Regionali della Dirigenza Area Sanità, si sono incontrate per affrontare le seguenti materie oggetto di confronto ai sensi dell'art. 7 del CCNL Sanità 2019/2021:

b) linee di indirizzo in materia di prestazioni aggiuntive di cui all'art. 89, comma 2 (Tipologie di attività libero professionale intramuraria);


Richiamato l'articolo 89, comma 2, del CCNL 2019-2021 che prevede che le aziende ed enti del SSN possano richiedere in via eccezionale e temporanea e ad integrazione delle attività istituzionali ai propri dirigenti medici, veterinari e sanitari ulteriori prestazioni finalizzate:

- alla riduzione delle liste di attesa;
 - all'acquisizione di prestazioni aggiuntive, in carenza di organico ed impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, nelle more dell'espletamento delle procedure per la copertura dei posti vacanti;
- in accordo con le equipe interessate e nel rispetto delle direttive nazionali e regionali in materia.

Richiamato altresì l'articolo 27 del CCNL 23.1.2024 e in particolare quanto disposto dal comma 8.

Richiamato l'art. 89 c. 3 del CCNL 23.1.2024 che prevede che la tariffa oraria con cui remunerare le prestazioni aggiuntive è pari a 80 € lordi omnicomprensivi (al netto degli oneri riflessi a carico delle Aziende ed Enti del SSR), evidenziando che tale valore può essere elevato fino a 100 €. sulla base delle linee di indirizzo regionali. Nell'applicazione di tale elevazione, le Aziende ed Enti garantiscono annualmente l'invarianza finanziaria del costo complessivo delle prestazioni aggiuntive, al lordo degli oneri riflessi a carico del bilancio dell'Azienda ed Ente, prendendo a riferimento il corrispondente complessivo sostenuto per l'anno 2021 - detratti eventuali finanziamenti derivanti da specifiche disposizioni di legge intervenute nella predetta annualità. Tale limite può essere integrato con l'eventuale quota di cui all'art. 1, comma 4, lett. c) della Legge 3.8.2007, n. 120 e s.m.i.. Sono fatte salve le specifiche disposizioni legislative in materia che incrementano le tariffe di cui al comma 3 rendendo disponibili ulteriori risorse rispetto al limite di cui al comma 4.

Specificato che l'art. 89, comma 6 del CCNL 2019-2021 prevede poi che, qualora tra i servizi istituzionali da assicurare, eccedenti gli obiettivi prestazionali negoziati, vi siano i servizi di guardia notturna, il ricorso a prestazioni aggiuntive deve avvenire in conformità alle disposizioni contrattuali nazionali e nel rispetto delle linee di indirizzo regionali che definiranno anche la disciplina delle guardie. In conformità a quanto previsto al c. 6 lett. D) dell'art. 89 la tariffa delle prestazioni aggiuntive svolte nei servizi di guardia notturna è fissata in €. 640,00 lordi.



Visti:

- l'art. 1, comma 218 della Legge 30 dicembre 2023 n. 213 (Legge di bilancio 2024), che estende, per far fronte alla carenza di personale sanitario, ridurre le liste di attesa e il ricorso alle esternalizzazioni, per il triennio 2024-2026 "a tutte le prestazioni aggiuntive svolte", la possibilità di elevare fino a 100 euro orari la tariffa per il personale medico, già prevista in relazione ai servizi di emergenza-urgenza dall'art. 11 del D.L. 34/2023, convertito nella L. n. 56/2023, fermo restando le vigenti disposizioni in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi.
- l'art. 1, comma 220 della Legge 30 dicembre 2023 n. 213 che autorizza, per far fronte a tali finalità, una somma pari a 200 milioni di euro a livello nazionale, di cui 33.580.000 euro sono assegnati alla Regione Lombardia dalla tabella allegata alla stessa legge.
- L'art. 7 del D.L. 7 giugno 2024 n. 73 convertito in L. 29 luglio 2024 n. 107 che prevede che i compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 89, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area Sanità - triennio 2019-2021, del 23 gennaio 2024, rideterminati ai sensi dell'articolo 1, comma 218, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, tenuto conto anche di quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento.
- L'art. 4 comma 11 del D.L. 27 dicembre 2024 n. 202 convertito in L. 21 febbraio 2025 n. 15 che prevede, al fine di far fronte alla carenza di personale sanitario negli enti e nelle aziende del Servizio sanitario nazionale nonché di ridurre le liste d'attesa, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'anno 2025, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 220, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, possono incrementare, a valere sul livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2025, la spesa per prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici degli importi lordi indicati, per ciascuna regione e provincia autonoma, nella tabella 1 allegata al presente decreto, pari complessivamente a 101.885.000 euro che per Regione Lombardia ammontano a euro 17.088.974,95. I compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di cui al presente comma sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento.

Dato atto che le risorse disponibili per l'anno 2025 per la remunerazione delle prestazioni aggiuntive del personale della dirigenza dell'area sanità ammontano complessivamente ad €. 75.435.976,00 comprensivi di IRAP, come dettagliato nella sottostante tabella.

LOMBARDIA	DIRIGENTI
2024-2026 – Legge 213/2023 Allegato III (articolo 1, comma 220)	33.580.000,00
2025 - D.L. 202/2024 MILLEPROROGHE	17.088.975,00
	50.668.975,00
CCNL 2019-2021 art. 89 comma 4	24.767.001,00
TOTALE	75.435.976,00

2

Le parti convengono quanto segue in ordine alle prestazioni aggiuntive:

- a) vanno utilizzate sia per il contenimento delle liste di attesa, sia per rispondere a esigenze di carenze di personale che per la riduzione del ricorso alle esternalizzazioni in linea con le specifiche assegnazioni regionali la cui competenza è in carico alla UO Risorse Umane del SSR;
- b) devono essere utilizzate in caso di carenza di personale rispetto alla previsione dei piani triennali dei fabbisogni, nelle more dell'espletamento delle procedure di selezione;
- c) per quanto concerne le prestazioni aggiuntive per carenza di organico, si precisa che le stesse saranno considerate tali qualora in fase di programmazione mensile della turnistica, non risulti possibile procedere alla copertura dei piani di lavoro a seguito di variazioni dell'organico assegnato. Restano ferme le disposizioni vigenti con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro garantendo i periodi di riposo;
- d) sono effettuate su base volontaria dai dirigenti a rapporto esclusivo;
- e) vanno preventivamente programmate anche con il supporto delle equipe, condivise e comunicate formalmente, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento aziendale in materia;
- f) fermo restando quanto stabilito dall'articolo 27, comma 3 del CCNL 2019-2021, per gli obiettivi aggiuntivi a quelli richiesti ai singoli dirigenti ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere utilizzate solo dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati con le équipe ed assegnati ai dirigenti di ciascuna unità operativa;
- g) la tariffa delle prestazioni aggiuntive, nei limiti delle assegnazioni per le singole Aziende per l'anno 2025, viene elevata a 100 € per tutte le tipologie di prestazioni;
- h) qualora le relative prestazioni rientrino nei servizi di guardia notturna e sussistendo i presupposti e le condizioni di cui all'articolo 89, comma 6, la remunerazione è fissata nella misura di 640 euro lordi per ogni turno, il cui onere è a carico del bilancio dell'Azienda ed Ente nei limiti delle risorse assegnate annualmente a tal fine;
- i) le assegnazioni di cui al punto a) sono un limite invalicabile per le aziende fatta salva l'eventuale integrazione da parte delle stesse con la quota di cui all'art. 1 comma 4 lettera c) della L. 3 agosto 2007 n. 120 e s.m.i.;

Le presenti linee guida hanno valenza per l'anno 2025 e potranno essere riviste a seguito dell'introduzione di disposizioni normative o contrattuali cogenti.

Il presente accordo sarà valido dalla data di sottoscrizione e l'efficacia della stessa è subordinata dall'approvazione da parte della Giunta.

PER LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

Direttore Generale Welfare
Per delega del Direttore Generale Paola Carini





Dirigente competente della Direzione Generale Welfare



RM



Lorella Ceconami	Sottoscritto con firma digitale
Giuseppe Micale	Sottoscritto con firma digitale
Roberta Labanca	
Silvano Casazza	

DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE	
ANAAO ASSOMED	Sottoscritto con firma digitale da Emilio Ciusani
CIMO	
AAROI EMAC	
FASSID	
FP CGIL	
FVM	 Sottoscritto con firma digitale da Gian Carlo Battaglia
UIL FPL	Sottoscritto con firma digitale da Paolo Campi
FEDERAZIONE CISL MEDICI	
FESMED	

Dichiarazione a verbale della sigla sindacale AAROI-EMAC (Associazione Anestesiisti Rianimatori Ospedalieri Italiani – Emergenza Area Critica)

La sottoscritta O.S. esprime sul confronto specifico franco rammarico per il fatto che non si è voluta cogliere l'occasione delle emanande LLGG regionali di indirizzo riguardanti le prestazioni aggiuntive di cui all'art. 89, comma 2 (Tipologie di attività libero professionale intramuraria) del vigente CCNL 2019/2021 per regolamentare in analogia alle predette anche le prestazioni rese, in aggiunta all'orario di lavoro contrattualmente dovuto, dai Dirigenti Medici per conto di AREU attraverso il cosiddetto "sistema premiante". Trattasi infatti di prestazioni in concreto del tutto assimilabili a quelle ex predetto art. 89, comma 2, dalle quali differiscono unicamente in quanto istituite in base ad una normativa regionale (la DGR n.6/45819-1999) adottata sulla scia della loro prima introduzione per i Dirigenti Medici interessati con l'Art. 67 CCNL 5.12.1996.

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'A.F.' followed by a stylized flourish.

Dichiarazione a verbale della sigla sindacale ANAAO ASSOMED.

Il verbale del confronto regionale ex art 7 lett b) è approvato con convinzione.

ANAAO ASSOMED chiede alla DGW, nell'applicazione di tale verbale, di farsi parte attiva presso le Aziende e gli Enti del SSR per:

- assicurare la spedita redazione e approvazione dei regolamenti sulle attività aggiuntive previsti dal CCNL, previo confronto con le OOSS;
- assicurare il rispetto della corretta procedura di budget nell'assegnazione degli obiettivi e la correlazione degli stessi con le risorse umane a disposizione, correttamente intese;
- valutare in modo trasparente i carichi di lavoro e lo storico dell'eccedenza oraria delle strutture, per l'assegnazione delle prestazioni aggiuntive, senza riferirsi a prassi scorrette e invalse negli anni, quali l'assegnazione di risorse aggiuntive prescindendo dall'effettivo e puntuale raggiungimento degli obiettivi, oppure indipendentemente dall'assenza di debito orario e, soprattutto, il mancato rispetto delle normative su orario di lavoro e riposi tra un turno e l'altro.
- assicurare il rispetto della normativa su orario massimo di lavoro e riposi tra un turno e l'altro anche per le convenzioni tra aziende ex art 91 CCNL 2019-2021, ricadenti nell'ambito dell'attività ex art 89. Pur non accedendo ai medesimi fondi, tali convenzioni sono assimilate, da un punto di vista normativo e contrattuale, alle attività aggiuntive e ricadono sotto le medesime norme.

ANAAO ASSOMED valuterà singole fattispecie aziendali e si riserva eventuali richieste di ispezioni in caso di inadempienze rispetto ai riposi tra un turno e l'altro e orario massimo di lavoro (art 7 d.lgs 66/03 e art 27 comma 10 lett. f) CCNL 2019-2021). Tutto ciò anche ai fini della sicurezza e qualità delle cure, oltre che della salute dei lavoratori.